

Proposta di legge:

Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo



SOMMARIO
PREAMBOLO



- Art. 1 – Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo
- Art. 2 – Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 – Organizzazione amministrativa provvisoria
- Art. 5 – Vigenza degli atti
- Art. 6 – Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 – Municipi
- Art. 8 – Contributi statali e regionali
- Art. 9 – Disposizioni sui territori montani
- Art. 10 – Disposizioni finali
- Art. 11 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito __:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo sono caratterizzati da omogeneità territoriale e da una forte integrazione e interconnessione sociale e culturale;
4. Al fine di pervenire nel 2016 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Bibbiena – Ortignano Raggiolo è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2016;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo;
7. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Ortignano Raggiolo;
8. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Ortignano Raggiolo all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione dei comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo;
9. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
10. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
 - a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo;
 - b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Articolo 1

Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2016, il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, mediante fusione dei comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo.
3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Articolo 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 4
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è situata presso la sede dell'estinto Comune di Bibbiena.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo

Articolo 5
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo

Articolo 6
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8 Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è titolare dei contributi previsti, per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti, dalla normativa statale.

2. Al Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dell'estinto comune di Ortignano Raggiolo.

Articolo 9 Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa.

2. L'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2015, il comune di Ortignano Raggiolo cessa di far parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino". La composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.

2. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2015, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate dal Comune di Ortignano Raggiolo, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.

3. Il 31 dicembre 2015 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dal comune di Ortignano Raggiolo per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 2, rientra nel comune di Ortignano Raggiolo.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'unione esercita le altre funzioni che tutti i due comuni estinti le avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2015. Allo spirare del termine 31 dicembre 2016, l'unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dal comune estinto di Ortignano Raggiolo, rientra nel comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo.

5. Prima del termine di cui al comma 4, il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo e l'unione dei comuni, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 4 o per regolare i rapporti pendenti.

6. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Bibbiena e Ortignano Raggiolo hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 4, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.

7. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2015, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 4, in capo ai Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo.

8. La Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, secondo quanto previsto dal comma 1. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo sostituisce gli estinti Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo. La popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

10. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2016:

a) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione ai sensi della l.r. 68/2011, fermo restando il trasferimento delle funzioni di agricoltura a sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22;

b) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei Comuni estinti di Bibbiena e Ortignano Raggiolo;

c) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio di Ortignano Raggiolo;

d) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

LUCA DE ROBERTIS *Luca De Robertis*
LEONARDO MARRAS
VALENTINA VADI *Valentina Vadi*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **(ex art. 7 c. 5 LR 55/2008)**

Con la presente proposta di legge si intende dare corso ai deliberati assunti rispettivamente dal Consiglio comunale di Bibbiena (delibera n. 31) e dal Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (delibera n. 14) in data 19 giugno 2015, attestanti la richiesta alla Giunta regionale di presentare a norma della LR 68/2011 una proposta di legge per la istituzione, per fusione delle due amministrazioni, di un comune unico.

A tale richiesta, come è noto, non è stato dato finora corso in ragione della richiesta del Sindaco del Comune di Bibbiena di soprassedere in presenza della volontà espressa da alcuni cittadini - costituitisi in Comitato spontaneo - del Comune di Chiusi della Verna di procedere alla istituzione di un comune unico che comprendesse anche quel comune, dunque in attesa del pronunciamento del Consiglio comunale di Chiusi su tale ipotesi.

A tale auspicio aveva risposto la proposta di legge n. 14, di iniziativa consiliare, sulla quale prima la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, poi il Consiglio stesso nella seduta del 20 ottobre 2015, hanno espresso parere negativo, bocciando (il Consiglio) il provvedimento, in ragione della volontà espressa dal Consiglio comunale di Chiusi della Verna in data 30 luglio 2015 e ribadita con Deliberazione della Giunta Comunale del 2 settembre di non aderire alla richiesta di promozione del procedimento per la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, posizione confermata in data 15 settembre dal Sindaco di Chiusi nel corso delle audizioni svolte dalla stessa Commissione sulla PdL n. 14.

Ad integrazione dei deliberati degli organi competenti alle decisioni di promozione dei percorsi di fusione ex LR 68/2011 dei Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo sono poi intervenuti la lettera ufficiale del Sindaco di Ortignano Raggiolo del 12 ottobre di richiesta di riattivazione della procedura di fusione del suo comune con quello di Bibbiena, nonché, in ultimo, le dichiarazioni rilasciate alla stampa in data 20 ottobre 2015 del Sindaco di Bibbiena circa la conferma del sostegno alla fusione dei comuni.

Stante pertanto la confermata volontà dei Consigli comunali di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo alla fusione, giusto le deliberazioni del 19 giugno 2015, e il dissenso esplicitato in sede istituzionale alla fusione con i predetti comuni del Consiglio comunale di Chiusi della Verna con la votazione del 30 luglio 2015, si propone pertanto la presente proposta di legge al fine di renderla strumento attuativo del percorso avviato e poi interrotto, per quanto sopra ricordato, di fusione dei Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo.

Un percorso voluto dai rispettivi consigli comunali, che dunque questo Consiglio può attivare confermando la scelta di favorire la necessaria semplificazione dei livelli istituzionali nel territorio con il consenso degli stessi, e non a loro dispetto. Livelli istituzionali che, giova ricordarlo, sono libera e democratica espressione dei cittadini che li hanno scelti con il loro voto.